



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, XXX
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DELLA COMMISSIONE

del [...]

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Progetto

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del ...

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹,

considerando quanto segue:

- (1) allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione; in particolare, occorre elaborare norme riguardanti la dimostrazione di conformità alle premesse fondamentali per la certificazione di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale e introdurre la possibilità di estendere i privilegi dell'approvazione DOA alle modifiche di minore entità ai manuali di volo;
- (2) è opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003²;
- (3) le disposizioni di cui al presente regolamento si basano sul parere³ espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo «l'Agenzia») in conformità agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

¹ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).

² GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1194/2009 del 30 novembre 2009 (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 5).

³ Parere 01/2010 sul «Capitolo J – Approvazione DOA per le imprese di progettazione».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per la Commissione
Il Presidente*

ALLEGATO

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1. il punto 21A.20 è sostituito dal seguente:

«21A.20 Conformità alle premesse per la certificazione di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale

a) Il richiedente un'omologazione del tipo o un'omologazione del tipo limitata deve dimostrare di operare in conformità alle premesse di certificazione fondamentali ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; deve inoltre sottoporre all'Agenzia le prove dimostrative di tale conformità.

b) Il richiedente deve presentare all'Agenzia un programma di certificazione contenente un elenco particolareggiato delle prove dimostrative della conformità. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità durante il processo di certificazione.

c) Il richiedente deve registrare i giustificativi di conformità all'interno dei documenti di conformità secondo il programma di certificazione stabilito in base al paragrafo b).

d) Il richiedente deve rilasciare una dichiarazione della propria conformità alle premesse di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale, secondo il programma di certificazione stabilito in base al paragrafo b).

e) Qualora il richiedente sia titolare di un'approvazione DOA, la dichiarazione di cui al paragrafo d) deve essere rilasciata in conformità alle disposizioni del capitolo J.»;

2. al punto 21A.21, il paragrafo b) è sostituito dal seguente:

«b) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui alla parte 21A.20(d); e»;

3. il punto 21A.33 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente: **«21A.33 Ispezioni e prove»;**

b) il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a) Il richiedente deve eseguire le verifiche e le prove necessarie a dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale.»;

c) il paragrafo d) è sostituito dal seguente:

«d) Il richiedente deve consentire all'Agenzia di verificare ogni rapporto, nonché eseguire tutte le ispezioni ed effettuare o assistere a qualsiasi prova in volo ed al suolo necessaria a determinare la veridicità della dichiarazione di osservanza presentata dal richiedente secondo la parte 21A.20(d) ed a verificare che nessuna particolarità o caratteristica del prodotto ne pregiudichi la sicurezza per gli usi per i quali è richiesta l'omologazione.»;

4. al punto 21A.97, i paragrafi a) 2, 3, e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione del caso ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato nella parte 21A.101;

3. osservare la parte 21A.20, paragrafi b), c) e d); e

4. se il richiedente è titolare di un'approvazione DOA, rilasciare la dichiarazione di cui alla parte 21A.20(d), secondo le prescrizioni del capitolo J;»;

5. al punto 21A.103, i punti a) 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui alla parte 21A.20(d); e

2 si sarà dimostrato quanto segue:

i) il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato nella parte 21A.101;

ii) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; e

iii) nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.»;

6. il punto 21A.115 è sostituito dal seguente:

«21A.115 Rilascio di certificati di omologazione del tipo supplementare

L'Agenzia rilascia il certificato di omologazione del tipo supplementare ai richiedenti che:

a) abbiano presentato la dichiarazione di cui alla parte 21A.20(d); e

b) abbiano dimostrato che:

1 il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato nella parte 21A.101;

2 tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; e

3 nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione;

c) abbiano dimostrato la propria conformità operativa secondo la parte 21A.112B;

d) nel caso in cui il richiedente abbia stipulato un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo secondo la parte 21A.113(b), se:

1 il titolare del certificato di omologazione del tipo ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni comunicate secondo la parte 21A.93; e

2 il titolare del certificato di omologazione del tipo ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare per garantire il trasferimento di ogni responsabilità per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità alle parti 21A.44 e 21A.118A.»;

7. al punto 21A.263, il paragrafo c) 4 è sostituito dal seguente:

«4. approvare revisioni di minore entità al manuale di volo dell'aeromobile e relativi aggiornamenti, e pubblicare dette revisioni accompagnate della seguente dicitura: “La revisione n. [YY] al manuale di volo (o all'aggiornamento) rif. [ZZ], è *approvata conformemente alla DOA rif. EASA. 21J. [XXXX]*.”».